

Della circolazione sulle strade campestri

Da "Equitazione in campagna C. Boccardo de' Borbonese Ed. Equestri 1988"

Il teatro d'elezione di svolgimento dell'attività equestre qui considerata, la campagna, è, purtroppo, al di fuori di una precisa e rigorosa tutela giuridica del diritto di passo del cavaliere, quale è invece assicurata per le meno appetibili strade pubbliche con una sola eccezione, geograficamente ben delimitata: i tratturi (Molise, Puglia, Basilicata) e le trazzere (Sicilia), larghe vie dal fondo soffice ed erboso, destinate al trasferimento e riposo degli armenti e delle greggi durante le migrazioni stagionali, che, facendo pane del demanio regionale, sono aperte senza limitazioni al transito pedonale ed equestre privato.

Ciò è vero in Italia; in Inghilterra esistono invece dei passaggi lungo i campi ("bridle roads") che i proprietari devono obbligatoriamente lasciare sgomberi per il transito dei cavalieri, i quali a loro volta sono tenuti a servirsene ed a non calpestare le colture.

Altre strade pubbliche di notevole interesse equestre sono tutti i percorsi che si snodano all'interno dei parchi nazionali o regionali: ma la disciplina per il transito a cavallo non è univoca, rifacendosi agli specifici regolamenti dei singoli parchi, dei quali sarà necessario prendere conoscenza prima di avventurarsi a cavallo.

Le vie sterrate o strade bianche di buona carreggiata possono ancora essere pubbliche (comunali), ed offrire quindi la stessa certezza di diritto di passo: ma sono piuttosto rare, essendo spesso state sostituite da strade asfaltate, e le residue limitate al collegamento fra il capoluogo del comune e sue frazioni, o comuni limitrofi, o luoghi di pubblica utilità (stazioni ferroviarie, lavatoi, abbeveratoi, discariche, ecc.).

Tutte le altre strade, e sentieri, che s'incontrano in campagna sono private, soggetti a differenti regimi di diritto di passo; in ordine decrescente di libertà d'accesso si possono indicare, con l'avvertenza terminologica che giuridicamente "strada" sta ad indicare ogni genere di area aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali, e/o dei veicoli, senza distinzione quindi fra strade bianche, carreggiabili, carrarecce, mulattiere, piste, sentieri, ecc., distinzione invece tecnicamente molto rilevante ai fini della pratica equestre:

- le strade vicinali: correnti su suolo privato, e di privata proprietà esse stesse in capo a più aventi diritto (di norma, i proprietari dei fondi contigui), ma aperte all'uso pubblico ed equiparabili pertanto alle strade pubbliche per quanto attiene al diritto di transito;
- le strade agrarie: di proprietà privata (di un solo o più proprietari), ma gravate di servitù di uso pubblico: sono assimilabili sotto il profilo del diritto di transito alle precedenti;
- le strade agrarie private o libere: (la dizione non inganni: la legge le intende "libere" da vincoli o servitù, non già di "libero" transito), destinate al solo servizio dei proprietari utenti. *Pertanto è opportuno sapere che il divieto di transito in esse è sprovvisto di sanzione penale, e quella civile è irrogabile dal magistrato soltanto dietro denuncia del proprietario che dimostri di aver subito danni dal transito abusivo.*

Ciò premesso in teoria, come stabilire praticamente a quale categoria appartenga una determinata strada, e, per conseguenza, come vi sia regolato il diritto di passo? In mancanza di appositi cartelli segnaletici di divieto di transito, che quasi mai i proprietari appongono, e di cancelli od altre chiusure, la strada può legittimamente essere presunta aperta al pubblico passaggio. Un riscontro più preciso si può avere consultando gli elenchi delle strade comunali e vicinali che ogni Comune è tenuto a pubblicare, o, in alternativa, le mappe catastali, parimenti d'obbligo del Comune di conservare: ma, a parte la macchinosità burocratica della prassi, è da sapere che tali elenchi e mappe, per corrente orientamento giurisprudenziale hanno valore meramente dichiarativo, essendo considerati semplici atti interni della pubblica amministrazione, e non attribuiscono quindi "de jure" il diritto di transito sulle strade in essi descritte. Tantomeno saranno probanti le carte dell'Istituto Geografico Militare, pur dichiarate "Carta ufficiale dello Stato", perché redatte senza tener conto del regime di proprietà dei suoli. Ne consegue che la controversia col bécero proprietario rimane possibile, e che il cavaliere farà bene a prevenirla domandando sempre il

permesso di transito, anche quando potrebbe pensare di averne pienamente il diritto.

Se, almeno in teoria, la circolazione equestre può essere sensibilmente limitata su viottoli e sentieri, essa è, giuridicamente, del tutto interdetta altrove. Il diritto di accesso ai fondi altrui (ed in Italia sono tutti "fondi altrui": non esistono terre prive di proprietario, fosse pur anche un proprietario pubblico o collettivo, come i comuni o possibili consorzi) è consentito dalla legge ai soli cacciatori muniti della licenza rilasciata dall'autorità (art. 842 c.c.), nonché, caso molto specifico pur se talvolta di potenziale interesse per il cavaliere di campagna... distratto, a chi voglia riprendersi l'animale di sua proprietà che vi sia riparato sfuggendo alla custodia (art. 843 c.c.). **Rimanendo al diritto di accesso consentito ai soli cacciatori, non vi è chi non veda in questa discriminazione una palese ingiustizia, in contrasto con lo stesso dettato costituzionale, che andrebbe sanata, de jure condendo**, estendendo la facoltà di accesso all'universo dei cittadini, o vietandola anche a quelli, fra essi, che si trovino nella condizione personale di cacciatori.

Purtroppo, *de jure condito*, non rimane che prendere atto delle norme e dell'orientamento giurisprudenziale, e conoscere quali sono i diritti del cavaliere di campagna fuori strada (praticamente nessuno, fatti salvi eventuali usi locali da accertarsi presso le Camere di Commercio), e quali le sanzioni in cui può incorrere se non rispetta gli obblighi impostigli dalla legge per la tutela dei diritti altrui.

Ebbene, l'introduzione in un fondo, se aperto, è perseguibile solo civilmente, dietro denuncia del proprietario, per il risarcimento dei danni eventualmente provocati. Peraltro, se il fondo è delimitato (cinto da fosso, da siepe, o da altro stabile riparo), l'introduzione configura violazione del diritto di proprietà, ed è perseguibile penalmente, sempre su denuncia del proprietario, per il solo fatto, anche se non si siano provocati danni di sorta.

Se questa è la severa e restrittiva disciplina giuridica applicabile all'attività equestre in campagna, la sua pratica potrà essere molto più libera, avuto mente al fatto che, praticamente, due sole fattispecie sono punibili, il danneggiamento e la violazione del fondo chiuso: sarà sufficiente al cavaliere di campagna rifuggire, con urbanità e buon senso, dall'uno e dall'altra; ed in ciò si condensa tutto quanto gli è concretamente necessario sapere in relazione al diritto di passaggio.

ed in particolare lungo fiumi e canali

note del sottoscritto

Sempre tenendo presente quanto sopra, soprattutto nelle zone di pianura fiumi, torrenti e canali sono le vie maestre per il Turismo Equestre, però, essendo, specialmente nelle zone più verso il mare, pensili e muniti di argini poderosi, hanno un grosso neo: sui loro argini è vietato transitare a cavallo. Un Regio Decreto del 1904, che vieta il pascolo ed il transito delle greggi e delle mandrie sugli argini dei fiumi, penalizza fortemente il nostro sport. Tale decreto, indispensabile in un periodo dove greggi e mandrie erano numerose e il loro pascolo o transito sugli argini poteva davvero arrecare gravi danni, andrebbe rivisto alla luce della realtà attuale, dove uno o pochi cavalli che transitano sporadicamente su un argine, ormai ben consolidato, non possono certo essere assimilati ad una mandria.

A cavallo è permesso circolare alla sommità degli argini solamente quando vi sia una strada (bianca o asfaltata); è tollerato il passaggio dentro la golena e al piede esterno dell'argine, se esistono sentieri.

La situazione, che varia da zona a zona solamente per la maggiore o minore sorveglianza che gli enti preposti alla gestione riescono ad effettuare, non è facile, dentro le golene ci si scontra con i cultori dell'orto (anche loro abusivi quanto il cavaliere che passa), all'esterno con i contadini che coltivano fino all'ultimo palmo di terra, poi ci sono le recinzioni e una miriade di sbarre e divieti, più o meno regolari.

Per i canali il discorso è analogo, complicato dal fatto che molto spesso non hanno argini rialzati e le fasce di rispetto, che devono esistere per permettere la manutenzione, sono soggette solamente al vincolo di essere arate per una profondità limitata e di essere coltivate a seminativo, per cui è chiaro che non c'è l'obbligo di lasciare un sentiero (gli inglesi "bridle roads").

Di fatto però la situazione non è così tragica come può sembrare, con un po' di attenzione ed un comportamento civile si riesce a passare quasi dovunque; certo alcune norme sono indispensabili, ma si tratta di usare un po' di buon senso:

- evitare di passare dopo abbondanti piogge o nei periodi di disgelo, quando si lascerebbero impronte molto profonde,
- per salire e scendere usare di preferenza le rampe di accesso, solo in ultima ratio scalare l'argine,
- se non c'è un sentiero od una strada, evitare, per quanto possibile, di camminare alla sommità degli argini preferendo i sentieri che spessissimo si trovano nelle golene o all'esterno degli argini,
- dove ci sono gli orti, anche se sono abusivi, evitare di calpestare le colture.

In tanti anni di pratica del Turismo Equestre posso contare sulle dita delle mani le volte che mi è stato impedito l'accesso ad un fondo agricolo o che ho questionato con il proprietario; vicino a casa ormai si conoscono i percorsi "autorizzati" e quelli no ed in viaggio è rarissimo che non ci riconoscano come "stranieri" e non ci lascino passare o sostare.

E' più facile trovare simpatia e l'offerta di un secchio d'acqua o un bicchiere di vino che un rifiuto.

Riccardo